

Delibera n° 2547

Estratto del processo verbale della seduta del
18 dicembre 2014

oggetto:

NOMINA DIRETTORE GENERALE ENTE GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

premessato che in data 16 ottobre 2014 è stata promulgata la Legge Regionale n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";

che, l'articolo 3 della citata Legge Regionale, comma 1, definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:

- a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
- b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero – universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
- c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
- d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

atteso che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7 della citata LR n. 17/2014 l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine, istituito a decorrere dall'1 gennaio 2015 al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio Sanitario Regionale è dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e s.m.e i.;

che, in particolare, come specificato dal citato articolo 7 LR n. 17/2014:

- l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali;
- le funzioni accentrate amministrative consistono nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, allo svolgimento di funzioni di stazione appaltante dei lavori pubblici e all'attività amministrativa standardizzata inerente al personale, ivi compresa la formazione.
- le funzioni accentrate gestionali riguardano la logistica del servizio di magazzino e le altre attività individuate con le modalità indicate al comma 7;
- le funzioni accentrate di supporto tecnico sono svolte in favore degli enti del Servizio sanitario regionale e della funzione di programmazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
- la Giunta regionale individua in dettaglio le funzioni di cui sopra nonché le date a decorrere dalle quali le funzioni stesse sono svolte in via esclusiva dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sull'attività dell'ente;

rilevato che:

- il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le proprie funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e s.m.e i. e che ai fini della programmazione strategica delle relative attività, il direttore generale è affiancato da un comitato di indirizzo che, con regolamento interno, definisce le proprie modalità operative;
- il comitato di indirizzo è composto dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, o loro delegati;
- le decisioni del comitato di indirizzo sono recepite dagli enti del Servizio sanitario regionale;

dato atto che secondo quanto indicato dal citato articolo 7 LR n. 17/2014:

- l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personale proprio, cui viene applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
- il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi definisce l'organizzazione aziendale, mediante l'adozione della proposta di atto aziendale di cui all' articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992

che, inoltre, le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte;

atteso che, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. 17/2014 con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 è nominato l'organo di vertice dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi,

rilevato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

preso atto che l'art. 4 del Decreto Legge n. 158, del 13.09.2012, convertito in Legge n. 189/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263, del 10.11.2012, in vigore dall'11.11.2012, ha novellato il suddetto art. 3 bis, comma 3, prevedendo per gli aspiranti professionisti alla nomina di direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale una nuova procedura e nuovi requisiti;

dato atto che:

- con deliberazione giunta n. 1202 del 26 giugno 2014, in relazione al riordino del Servizio Sanitario Regionale e della revisione della rete ospedaliera è stato approvato l'avviso per procedere alla formazione di un nuovo elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- con deliberazione giunta n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

ritenuto di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;

ritenuto che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche del nuovo Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere la dott.ssa Giuliana Bensa inserita nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto la medesima è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessata ha maturato una valida esperienza professionale nel campo dei servizi di natura tecnica, finanziaria, amministrativa e gestionale nel settore sanitario e socio - sanitario con particolare riguardo anche al risanamento di aziende sanitarie private, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;

preso atto che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni ed ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l'organo di vertice degli enti del Servizio Sanitario non deve trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità ivi previste;

- in base all'art. 1, comma 734, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, come interpretata ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera f), della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), non possono essere nominati quali amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi e che abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;

dato atto che come stabilito dalla DGR n. 2333 del 5.12.2014:

- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del su citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;

preso atto che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo alla dott.ssa Giuliana Bensa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'articolo 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013;

ritenuto, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, la dott.ssa Giuliana Bensa quale direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1.01.2015 sino al 31.12.2018;

atteso che:

- l'organo di vertice degli enti del SSR è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
- la valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;

precisato che, con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconfiribilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le opportune verifiche e/o ad acquisire la relativa documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

vista la deliberazione giuntale n. 4012 del 12.12.2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;

vista la deliberazione giuntale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all'unanimità

DELIBERA

1. la dott.ssa Giuliana Bensa è nominata direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1.01.2015 sino al 31.12.2018;
2. l'incarico in parola sarà disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione e la dott.ssa Giuliana Bensa;
3. con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;
4. l'incarico in argomento è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione giunta n. 55 del 17 gennaio 2014;
5. il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
6. la valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;
7. alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE